



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE MOBILI A SERVIZIO DEI
PUBBLICI ESERCIZI PRESENTI NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI
PONTEDERA**

CAPO I

NORMA GENERALE

Art. 1 – Oggetto del presente Regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione su aree pubbliche di Strutture Mobili a servizio dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristoranti) che svolgono la propria attività all'interno del Centro Commerciale Naturale del Comune di Pontedera.
2. Il presente regolamento ha natura speciale e circoscritta alle sole fattispecie in esso previste in particolar modo per quanto riguarda gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione e la sua vigenza;
3. Ai fini del presente regolamento si specifica che:
 - a) è definita "Struttura mobile" l'opera precaria avente le caratteristiche di cui all'art. 4;
 - b) è definita Struttura mobile "di tipo A" il manufatto avente le caratteristiche di cui all'art. 4 e ubicabile nelle zone A e B del Centro Commerciale Naturale (come individuate dalla Giunta Comunale);
 - c) è definita Struttura mobile "di tipo B" il manufatto avente le caratteristiche di cui all'art. 4 e ubicabile nelle zone B del Centro Commerciale Naturale (come individuate dalla Giunta Comunale);
 - d) l'ambito oggettivo di applicazione del presente regolamento è il Centro Commerciale Naturale (CCN) così come istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 13/07/2006 e perimetrato nella cartografia ad essa allegata;
 - e) zone "A" le vie o piazze così classificate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.2, comma 1;
 - f) zone "B" le vie o piazze così classificate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.2

comma 1;

g) l'ambito soggettivo di applicazione del presente regolamento riguarda le attività; individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1 e che formalizzano con le modalità di cui all'art. 3 la propria adesione alla sperimentazione richiedendo l'autorizzazione all'installazione di una struttura mobile su area pubblica per almeno 12 mesi/anno; resta salva la disciplina generale per tutte le attività, ancorché all'interno del CCN, che non intendano installare strutture mobili permanenti in vigenza del periodo di sperimentazione;

h) sono altresì escluse dal presente regolamento le installazioni di opere precarie, inerenti le varie manifestazione commerciali;

i) sperimentazione: il presente regolamento ha vigenza per 48 mesi dalla sua entrata in vigore; le strutture mobili su aree pubbliche di cui al presente regolamento possono essere autorizzate per la durata massima del periodo di sperimentazione e comunque non oltre 48 mesi;

j) verifica e monitoraggio: entro il termine di vigenza del presente regolamento la Commissione di verifica e monitoraggio, come disciplinata dall'art. 12, elabora e trasmette al Consiglio Comunale un report dettagliato degli effetti prodotti.

Art. 2 - Individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle attività ammesse alla sperimentazione per l'installazione di strutture mobili per 12 mesi/anno.

1. La tavola di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 13/07/2006 individua il perimetro del Centro Commerciale Naturale del Comune di Pontedera e ne costituisce l'ambito oggettivo di applicazione.

All'interno di tale area la Giunta Comunale individua nel dettaglio con apposita deliberazione le piazze e/o le strade in cui le attività presenti possono installare le strutture mobili per 12 mesi/anno e per il periodo della sperimentazione di 48 mesi distinguendole tra Zone A e Zone B sulla base della tipologia di manufatto installabile.

2. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo la Giunta Comunale tiene conto della concentrazione degli esercizi potenzialmente aventi diritto nella singola piazza e/o strada e contempera le singole previsioni con i seguenti preminenti interessi pubblici:
 - che non sia pregiudicato o reso particolarmente disagiata l'accesso ed il transito dei mezzi di sicurezza;
 - che non sia pregiudicata o resa particolarmente disagiata la sicurezza della circolazione pedonale, ciclopeditone e veicolare.
3. La concessione a titolo temporaneo sperimentale di suolo pubblico non può essere rilasciata su:
 - a) spazi destinati alla fermata e/o alla sosta di veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso;
 - b) spazi adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria;
 - c) spazi destinati ai veicoli per il carico e lo scarico di cose;
 - d) spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m;
 - e) stalli riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza e, comunque, in loro prossimità sino a 5 m. dagli stessi.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTO PER L'OTTENIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI PER L'INSTALLAZIONE. PRESCRIZIONI OBBLIGHI E SANZIONI.

Art. 3 - Autorizzazione

1. L'esercizio esistente alla data del 31 dicembre 2015, che intende aderire alla sperimentazione e pertanto intende, con l'installazione di strutture mobili, ampliare la superficie di somministrazione, presenta, entro la stessa data, per via telematica istanza unica secondo la modulistica istituzionale predisposta dal Servizio SUAP dell'Unione Valdera correlata degli allegati in essa indicati, diretta ad ottenere la concessione di suolo pubblico per l'installazione delle strutture mobili della durata massima di 48 mesi.
2. La concessione di suolo pubblico sarà rilasciata dal Servizio Sviluppo Locale, previo parere vincolante del Servizio Edilizia Privata in ordine alla compatibilità urbanistico-edilizia della struttura con le vigenti norme attraverso l'indizione di Conferenza di Servizi interna all'Amministrazione che sarà estesa anche al Servizio di Polizia Locale.
3. La concessione di suolo pubblico sarà acquisita dal Servizio SUAP dell'Unione Valdera quale condizione essenziale per la presentazione del titolo abilitativo (SCIA) all'ampliamento della superficie di somministrazione alimenti e bevande.
4. Qualora due esercizi, tra loro vicini, intendano aderire alla sperimentazione ma, per la tipologia delle strutture mobili, le caratteristiche dei luoghi o per altre motivazioni di sicurezza, non sia possibile autorizzare ad entrambi l'installazione, sarà autorizzata, ove sussistano i requisiti, quella che per prima abbia presentato formale istanza.

Art. 4 – Caratteristiche, tipologia e modalità costruttive

1. Le strutture mobili di "tipo A" sono opere precarie costituite da una struttura sottile unica astiforme, con copertura in tela di forma quadrata o rettangolare, con sostegno e piastra di base realizzata in materiale metallico il tutto con colori a scelta da armonizzarsi con l'edificio fronteggiante e completamente aperta su tutti i lati da installarsi a cura dei singoli gestori.
 - a) Tali manufatti, a servizio delle attività ammesse, devono avere le caratteristiche di facile asportabilità, essere atti a far fronte ad esigenze limitate puntualmente nel tempo non comportanti durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio.
 - b) Le caratteristiche della struttura mobile devono essere tali da garantire la facile rimozione alla scadenza del periodo prefissato.
 - c) Non sono ammesse strutture mobili chiuse in legno a vista né coperture in cannucciato od altri elementi di chiusura a grigliato o soluzioni non specificatamente previste nel presente regolamento.
 - d) Sono ammesse le pedane sotto la struttura mobile di altezza limitata ad assecondare le pendenze della viabilità pedonale.
 - e) La gamma dei colori delle tende a copertura delle strutture mobili è quella dell'ecrù e dei colori pastello, in armonia con le caratteristiche cromatiche del contesto ambientale.
 - f) Non è concessa l'installazione di vasi o separazioni di alcun genere fra la zona dell'esercizio commerciale ed il resto della strada, fatta eccezione per la collocazione di

pannelli laterali di materiale trasparente ed infrangibile.

g) Le strutture mobili singole o aggregate possono avere dimensione esterne complessive variabili tra un minimo 9 mq fino ad un massimo di 40 mq. L'altezza di gronda massima è determinata in cm. 220.

h) In presenza di aree destinate al parcheggio la superficie d'ingombro della struttura mobile deve rimanere all'interno della linea interna o area interna di stallo.

i) Non è ammesso alcun tipo di fissaggio permanente o provvisorio a pavimento; le strutture mobili dovranno essere ancorate mediante elementi di zavorra, quali ad esempio basi che dovranno essere rivestite in ferro, eventualmente sormontate da fioriere di dimensioni contenute. Potrà anche essere previsto l'eventuale fissaggio a pedana.

j) Ogni tipo di fissaggio deve garantire la sicurezza in caso di eventi atmosferici avversi.

2. Le strutture mobili "di tipo B" sono opere precarie analoghe a quelle di tipo A ma costituite da 4 o più strutture astiformi e coperture piane in materiale rigido protette perimetralmente da strutture trasparenti fisse o mobili. La gamma dei colori delle strutture mobili deve essere in armonia con le caratteristiche cromatiche dell'edificio principale e del contesto ambientale. Anche per le strutture mobili di tipo "B" si applicano le prescrizioni di cui al presente art. 4 comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j).

Art. 5 - Collocazione

1. La struttura mobile dovrà essere collocata in posizione frontale o nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di impartire disposizioni e/o prescrizioni circa il puntuale posizionamento delle strutture mobili al fine di garantire la fruibilità e visibilità delle unità immobiliari/attività commerciali limitrofe all'area oggetto di occupazione.

3. I manufatti dovranno essere ubicati ad almeno 1 mt. di distacco dai muri dei fabbricati per consentire il passaggio pedonale nonché l'accesso ai fabbricati stessi.

4. L'installazione di strutture mobili non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, nè le stesse devono comportare alcuna modifica, spostamento e/o rimozione della segnaletica orizzontale o verticale nè dei manufatti di proprietà comunali (portacicli, fioriere, cestini. ecc); le strutture oggetto di regolamento o parti di esse non possono essere installate a contatto di edifici.

5. Devono essere rispettate tutte le norme del vigente codice della strada ed in particolare le occupazioni non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza, inoltre le stesse devono essere collocate ad una distanza di almeno 5 metri dalle aree di intersezione senza occultare in nessun modo la segnaletica stradale o gli impianti semaforici.

6. Per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato, dovrà essere garantito il passaggio dei veicoli con un minimo di corsia utile per il transito non inferiore a mt. 3,50; nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantener libero uno spazio di transito veicolare non inferiore a mt. 3,50.

7. Gli elementi che compongono o limitano le strutture mobili, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere esattamente con le dimensioni dell'area data in concessione; in caso di occupazioni contrapposte sulla stessa via anche non fronteggianti, è obbligatoria una distanza tra i manufatti di m.10, per consentire un idoneo spazio di manovra dei mezzi di soccorso (Vigili del fuoco, ambulanze) delle forze di polizia, oltre che dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

8. Le strutture mobili devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili e non devono

costituire una barriera architettonica.

Art. 6 - Superficie occupabile

1. La superficie massima occupabile dalle strutture mobili di tipo A o B non potrà superare i 40 mq.

Art. 7 - Titolo abilitativo per l'installazione

ABROGATO

Art. 8 - Obblighi degli interessati titolari

1. Allo scadere temporale dell'autorizzazione è fatto obbligo ai titolari di procedere, oltre alla rimozione della struttura al contestuale ripristino dell'area di sedime nella condizione originaria entro e non oltre 20 gg.
2. In caso di subingresso nell'attività che ha aderito alla sperimentazione, il nuovo titolare manterrà la concessione di suolo pubblico e il diritto all'utilizzo della struttura mobile solo fino al periodo massimo di sperimentazione previsto in tale regolamento.

Art. 9 - Manutenzione e responsabilità

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.
3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 10 - Applicazione del canone e tariffe per l'occupazione del suolo pubblico

1. **ABROGATO**

2. Il canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale, nonché della durata dell'occupazione secondo le tariffe e le modalità di pagamento di occupazione temporanea di cui al vigente regolamento COSAP.

Art. 11 - Sospensione, decadenza, revoca della concessione

1. La concessione di suolo pubblico viene sospesa nei seguenti casi:
 - a) qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha asede il pubblico esercizio o di edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze della struttura;
 - b) qualsiasi motivo di pubblico interesse, tra cui il contrasto/l'incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica;

- c) omesso od insufficiente pagamento del canone ai sensi del Regolamento di occupazione di suolo pubblico;
2. La concessione decade:
 - a) quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata;
 - b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
 - c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti con il decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
 - d) quando le attività svolte nella struttura mobile siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato in base alla normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;
 - e) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa.
 3. La concessione può essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
 4. I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio del procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

Art. 12 – Commissione di verifica e monitoraggio

1. Il Dirigente del Servizio Sviluppo Locale del Comune di Pontedera provvede entro sei mesi dall'inizio della sperimentazione ad istituire una commissione con il compito di verificare gli effetti della sperimentazione di cui al presente regolamento.
2. L'atto di nomina garantisce all'interno della commissione la partecipazione dell'Ufficio competente e delle associazioni di categoria.

Art. 13 - Ambito temporale

1. Alla scadenza del titolo legittimante e della concessione di suolo pubblico, le strutture mobili devono essere totalmente rimosse con rimessione in pristino dell'area occupata in virtù del titolo concessorio entro e non oltre il termine di 20 gg. dalla scadenza del titolo abilitante l'occupazione del suolo pubblico. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti generali e specifiche di settore.
2. Si applica la disciplina generale del regolamento COSAP per tutte le attività che, ancorché all'interno del CCN, non intendono installare strutture mobili permanenti in vigenza del periodo di sperimentazione. Tale disciplina generale, ove compatibile, si applica in via sussidiaria per fattispecie non specificatamente contemplate dal presente regolamento



speciale.

3. Al fine di agevolare l'adesione alla sperimentazione di cui al presente regolamento l'adeguamento delle strutture alle prescrizioni relative alle caratteristiche, tipologia e modalità costruttive di cui all'art. 4 dovrà avvenire entro 31/12/2016 pena la revoca dell'autorizzazione/concessione.
4. Al medesimo fine di agevolare l'adesione alla sperimentazione di cui al presente Regolamento il termine ultimo per presentare la relativa domanda ai sensi dell'art. 3 comma 1 è individuato nel 31/12/2015.
5. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.
6. Le disposizioni del presente regolamento perdono efficacia dopo 48 mesi dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28 luglio 2015



